

SOMMARIO

<p>Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e la Geotermia Anno XLVIII – n° 6</p> <p><i>Direttore responsabile:</i> GILBERTO DIALUCE</p> <p><i>Redazione:</i> MARIA BEATRICE DE AMICIS</p> <p><i>Grafica e impaginazione:</i> OMBRETTA COPPI</p>	<p>AVVERTENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IDROCARBURI – Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare ■ MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio ■ GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione ■ LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI ■ REGIONE SICILIA ■ DATI STATISTICI ■ INDIRIZZI ■ ELENCHI ISTANZE
	<ul style="list-style-type: none"> ■ APPENDICE: INDICI - ELENCHI

AVVERTENZE Pag 5



IDROCARBURI

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA

■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

ISTANZE RELATIVE ALLA TITOLARITA'

- **CARISIO** – Istanza di estensione, alla Società Costruzione Condotte S.r.l., della titolarità dell'istanza di permesso di ricerca (Biella, Vercelli, Novara) – Società British Gas International BV Filiale Italiana Pag 6

■ PERMESSI DI RICERCA

DECRETI DI CONFERIMENTO

- **FIUME TARO** – Decreto ministeriale 24 maggio 2004 di conferimento del permesso di ricerca (Parma, Piacenza) – Società ENI S.p.A. ... Pag 6
- **MASSA LOMBARDA** – Decreto ministeriale 24 maggio 2004 di conferimento del permesso di ricerca (Bologna, Ravenna, Ferrara) – Società FOREST CMI S.p.A. Pag 11

DECRETI RELATIVI A PROGRAMMI DI LAVORO

- **FONTANELLE / MONTE ARAZZECCA** – Decreto ministeriale 21 maggio 2004 di approvazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca – Società ENI S.p.A. e Edison S.p.A. Pag 16


DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA


- **FONTANELLE** – Decreto ministeriale 21 maggio 2004 di sospensione temporale della vigenza del permesso di ricerca (Chieti, L'Aquila) – Società ENI S.p.A. e Edison S.p.A. Pag 18
- **MONTE ARAZZECCA** – Decreto ministeriale 21 maggio 2004 di sospensione temporale della vigenza del permesso di ricerca (L'Aquila, Chieti, Isernia) – Società ENI S.p.A. e Edison S.p.A. Pag 20


	<p>ISTANZE DI RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BRONI – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Lodi, Pavia, Piacenza) – Società Edison S.p.A. e ENI S.p.A. <i>Pag 21</i> <hr/> <p>■ Istanze di concessione di coltivazione</p> <p>■ Concessioni di coltivazione</p>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p>■ Istanze di permesso di ricerca</p> <p>NUOVE ISTANZE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ d 58 F . R -. NP – Istanza di permesso di ricerca (Mare Adriatico, Zona F e Zona D) – Società Northern Petroleum (UK) <i>Pag 22</i> <p>■ Permessi di ricerca</p> <p>ISTANZE DI RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ F . R 34 . AG – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Mare Ionio, Zona F) – Società ENI S.p.A. <i>Pag 24</i> ▪ F . R 37 . AG – Istanza di rinuncia al permesso di ricerca (Mare Ionio, Zona F) – Società ENI S.p.A. <i>Pag 24</i> <hr/> <p>■ Istanze di concessione di coltivazione</p> <p>■ Concessioni di coltivazione</p> <p>DECRETI DI PROROGA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A . C 7 . AS – Decreto ministeriale 10 maggio 2004 di proroga della concessione di coltivazione (Mare Adriatico, Zona A) – Società ENI S.p.A. <i>Pag 24</i> ▪ B . C 7 . LF – Decreto ministeriale 27 maggio 2004 di proroga della concessione di coltivazione (Mare Adriatico, Zona B) – Società Edison S.p.A. e Stargas Italia S.p.A. <i>Pag 26</i>




MERCATO DEL GAS NATURALE


	GEOTERMIA ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

	LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI
	<ul style="list-style-type: none"> ● Decreto ministeriale del 16 aprile 2004 di nomina dell'ing Sergio Garribba a Vicepresidente del Comitato tecnico degli idrocarburi e la geotermia, e a Presidente della Commissione consultiva istituita dall'art. 83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n.886, della Commissione di cui all'art. 19 del D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, e del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio di cui all'art. 8 del D.M. del 26 settembre 2001 <i>Pag 29</i>


	REGIONE SICILIA

	DATI STATISTICI

	INDIRIZZI
	<ul style="list-style-type: none"> ● MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>Pag 32</i>

	ELENCHI DELLE ISTANZE
	<ul style="list-style-type: none"> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA <i>Pag 33</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Istanze di permesso di ricerca in mare Pag 34 ● Istanze di concessione di coltivazione in terra Pag 35 ● Istanze di concessione di coltivazione in mare Pag 35 ● Istanze di concessione di stoccaggio Pag 35
--	---

	<h2>APPENDICE</h2>
	<p>1) INDICI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN TERRA E IN MARE ● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO ● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p>2) ELENCHI DEI TITOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> ● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN TERRA ● PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI IN MARE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE ● CONCESSIONI DI STOCCAGGIO ● PERMESSI DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE ● CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE
	<p>3) ELENCO DELLE DITTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● TITOLARI, RAPPRESENTANTI UNICHE E CONTITOLARI DI TITOLI MINERARI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI E DI RISORSE GEOTERMICHE

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17					
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-					
XLV	3	31 marzo 2001	-	-					
XLV	4	30 aprile 2001	-	-					
XLV	5	31 maggio 2001	-	-					
XLV	6	30 giugno 2001	-	-					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE
DI IDROCARBURI IN TERRA
PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE RELATIVE ALLA TITOLARITÀ DI ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **70.**

Istanza di estensione, alla Società Costruzione Condotte s.r.l., della titolarità dell'istanza di permesso di ricerca «CARISIO» presentata dalla Società British Gas International BV Filiale Italiana (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004, la Società British Gas International BV Filiale Italiana, titolare dell'istanza di permesso di ricerca «CARISIO», ha chiesto di estendere la titolarità dell'istanza stessa alla Società Costruzione Condotte s.r.l., che ha sottoscritto, per accettazione, l'istanza medesima.

A seguito di tale estensione, le quote di con titolarità del permesso saranno le seguenti:

- Società British Gas: 95%;
- Società Costruzione Condotte: 5%.

Rappresentante unica delle contitolari per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi viene nominata la Società British Gas International BV Filiale Italiana.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **71.**

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 2004

Conferimento del permesso di ricerca "FIUME TARO" della Società ENI S.p.A. (Tavola n. 1)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo;

per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'accordo procedimentale (rep n. 1247) sancito dalla conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 20 luglio 1999 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società ENI- S.p.A. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «FIUME TARO», in territorio delle provincie di Parma e Piacenza ;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 28 marzo 2000 ;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista la nota ministeriale n. 446326 del 23 maggio 2000, con la quale la Società ENI- S.p.A. è stata invitata a presentare alla Regione Emilia Romagna il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del D. Leg.vo n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che un esame ambientale sulla superficie occupata dall'istanza «FIUME TARO» ha evidenziato che nella stessa vi è inclusa una porzione d'area adibita a riserva naturale denominata «Riserva Naturale Monte Prinzerà»;

Vista l'istanza presentata in data 14 maggio 2002, con la quale la Società ENI- S.p.A. ha rinunciato volontariamente alla porzione di area interessata dalla riserva naturale sopraddetta, per cui l'area dell'istanza «FIUME TARO» è ridotta a Km² 443,80;

Vista la delibera n. 65 in data 19 gennaio 2004, della Giunta della Regione Emilia Romagna, notificata tra l'altro alla Società ENI- S.p.A. con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «FIUME TARO» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la nota ministeriale n. 491460 del 20 febbraio 2004, con la quale è stata richiesta alla Regione Emilia Romagna la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep.n.1247) sancito dalla conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001;

Vista la nota progr n. 449/2004 del 15 marzo 2004, con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «FIUME TARO» subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nella

deliberazione n. 65/2004 sopraindicata;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società ENI- S.p.A. (c.f.n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (c.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «FIUME TARO» in territorio delle provincie di Parma e Piacenza;

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citate e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i venti vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 443,80 (quattrocentoquarantatrévirgola ottanta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6. - Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Generale per l'Energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale per gli idrocarburi e la geotermia o- dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.


Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata deliberazione n. 65 in data 19 gennaio 2004 della Regione Emilia Romagna che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Sezione Staccata di Parma.

Roma, 24 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA



TAV. 1 – Permesso di ricerca FIUME TARO – Soc. ENI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **72.**

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 2004

Conferimento del permesso di ricerca "MASSA LOMBARDA" della Società FOREST CMI S.p.A.
(Tavola n. 2)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 20 giugno 2000 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Forest CMI-S.p.A. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «MASSA LOMBARDA», in territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara;

Vista l'istanza presentata in data 30 ottobre 2000, con la quale la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. ha chiesto il permesso di ricerca «MEDICINA» la cui area interferisce con quella dell'istanza della Società Forest CMI-S.p.A.;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, il quale nella seduta del 13 dicembre 2000 ha espresso il parere d'invitare le Società concorrenti a costituire una joint-venture per la conduzione in comune della ricerca;

Vista la nota ministeriale n. 446069 in data 18 aprile 2001 con la quale le Società

concorrenti sono state invitate a costituire una joint-venture come auspicato dallo stesso Comitato;

Vista la nota del 26 novembre 2001 con la quale la Società Forest CMI-S.p.A. ha comunicato di non essere interessata alla costituzione di una joint-venture con la Società Northern Petroleum (UK)-Ltd;

Visto il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, il quale nella seduta del 7 maggio 2002 ha riesaminato le istanze in concorrenza e ha espresso il parere che l'istanza "MASSA LOMBARDA" possa essere accolta e di respingere conseguentemente l'istanza "MEDICINA";

Vista la nota ministeriale n. 448793 in data 20 dicembre 2002, con la quale l'istanza "MEDICINA" della Società Northern Petroleum (UK)-Ltd. è stata respinta;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza «MASSA LOMBARDA»;

Considerato che la Società Forest CMI-S.p.A. ha presentato alla Regione Emilia Romagna, in data 17 giugno 2003 il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del D. Leg.vo n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la delibera n. 2548 in data 9 dicembre 2003, della Giunta della Regione Emilia Romagna, notificata tra l'altro alla Società Forest CMI-S.p.A., con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «MASSA LOMBARDA» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la nota ministeriale n. 448804 del 30 dicembre 2002, con la quale è stata chiesta alla Regione Emilia Romagna la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001;

Vista la delibera n. 504 del 29 marzo 2004, con la quale la Giunta della Regione Emilia Romagna ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «MASSA LOMBARDA»;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MASSA LOMBARDA» in territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i diciotto vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 397,87, (trecentonovantasettevirgolaottantasette).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro trentasei mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata delibera n. 2548 in data 9 dicembre 2003 della Giunta della Regione Emilia Romagna che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.


Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della*

Geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Bologna.

Roma, 24 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA

Tav. 2 – Permesso di ricerca MASSA LOMBARDA – Soc. Forest CMI



DECRETI RELATIVI A PROGRAMMI DI LAVORO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **73**.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2004.

Approvazione del programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca «FONTANELLE» e «MONTE ARAZZECCA», entrambi delle Società ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994 con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «FONTANELLE» in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila la cui titolarità è stata modificata, in ultimo, con D.M. 12 febbraio 2004 nel modo seguente:

ENI-S.p.A.: (r.u.) 80%;

Edison-S.p.A.: 20%;

Visto il D.M. 29 novembre 2000, con il quale è stata fissata la nuova scadenza del permesso al 14 giugno 2004 a seguito della sospensione del decorso temporale del permesso stesso;

Visto il D.M. 30 giugno 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica delle contitolari, in data 26 marzo 2003 per i motivi in essa addotti;

Visto il decreto in pari data, con il quale è stata fissata la nuova scadenza al 10 maggio 2006 del permesso «FONTANELLE» a seguito della ripresa del decorso temporale;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001 con il quale alle Società ENI-S.p.A., B.G. International-

Ltd. ed Edison Gas-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MONTE ARAZECCA» in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia la cui titolarità è stata modificata, in ultimo, con D.M. 12 febbraio 2004 nel modo seguente:

ENI-S.p.A. (r.u.): 73%;

Edison-S.p.A.: 27%.

Visto il D.M. 30 giugno 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica delle contitolari, in data 26 marzo 2003 per i motivi in essa addotti;

Visto il decreto in pari data, con il quale è stata fissata la nuova scadenza al 14 gennaio 2009 del permesso «MONTE ARAZECCA» a seguito della ripresa del decorso temporale;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 giugno 2001 con la quale è stata chiesta, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 9 l'autorizzazione a realizzare un programma unitario di lavoro nell'ambito dei suddetti permessi;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, il quale nella seduta del 20 dicembre 2001 ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza;

Vista la nota ministeriale n. 446058 in data 22 aprile 2002, con la quale è stata chiesta alle Regioni Abruzzo e Molise la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato/Regioni in data 24 aprile 2001, e contestualmente la Società rappresentante unica è stata invitata a presentare alle predette Regioni il rapporto ambientale di cui al disposto del D. Leg.vo n. 112 del 1998;

Vista la nota prot. n. 7264 del 14 ottobre 2002, notificata tra l'altro alla Società ENI-S.p.A., con la quale la Regione Molise – Assessorato alle Attività produttive – Settore industria, cave e torbiere – ha espresso parere favorevole all'intesa per il programma unitario dei lavori nell'ambito dei due permessi contigui, anche in funzione alla compatibilità di valutazione ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

Vista la nota n. 4267 in data 15 ottobre 2002, notificata tra l'altro alla Società ENI-S.p.A., con la quale la Regione Abruzzo – Direzione Attività Produttive – Servizio Attività estrattive e minerarie – ha espresso parere favorevole all'intesa, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

Visto il Giudizio n. 351 del 16 marzo 2004, con il quale la Regione Abruzzo – Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale – ha espresso parere favorevole per il progetto relativo al nuovo programma dei lavori subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

D E C R E T A:

Art. 1.- E' approvata la realizzazione del programma unitario di lavoro, allegato al presente decreto, nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominati «FONTANELLE» e «MONTE ARAZECCA» di cui in entrambi sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121);

Art. 2.- Le Società permissionarie devono eseguire la ricerca secondo il programma approvato, con l'obbligo di iniziare i lavori di perforazione entro il 31 dicembre 2005.

Art. 3.- L'approvazione del nuovo programma unitario rende privi di effetti gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai titolari per ogni singolo permesso.

Art. 4.- La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

Art. 5.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle normative vigenti, le Società permissionarie nel corso dello svolgimento del nuovo programma di lavoro sono comunque tenute a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alla citata nota prot. n. 7264 del 14 ottobre 2004 della Regione Molise nonchè alla nota n. 4267 in data 15 ottobre 2002 e al giudizio n. 351 del 16 marzo 2004 della Regione Abruzzo che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 6.- La realizzazione del programma di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A e all'Ufficio dell'U.N.M.I.G - F6 di Roma.

Roma, 21 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA

DECRETI RELATIVI AL DECORSO TEMPORALE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **74.**

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «FONTANELLE» delle Società ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FONTANELLE», in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila;

Visti i DD.MM. 12 luglio 1995, 22 ottobre 1997, 13 febbraio 1998, 30 marzo 2000, 18 luglio 2001 e 12 febbraio 2004, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A. ed Edison-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 29 novembre 2000, con il quale la scadenza del permesso è stata fissata 14 giugno 2004, a seguito della sospensione del decorso temporale del permesso stesso;

Visto il D.M. 30 giugno 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica delle contitolari, in data 26 marzo 2003 per i motivi in essa adottati;

Visto il Giudizio n. 351 del 16 marzo 2004 con il quale la Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale - ha espresso parere favorevole per il progetto relativo al nuovo programma dei lavori subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

Visto il D.M. in pari data, con il quale è stato approvato il programma unitario dei lavori nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «FONTANELLE» e «MONTE ARAZECCA»;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FONTANELLE» in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), rappresentate dalla prima, accordata alle Società predette con il D.M. 30 giugno 2003, nelle premesse citate, ha termine alla data del 16 marzo 2004. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 10 maggio 2006.

Art. 2.- A decorrere dal 16 marzo 2004 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- Le Società sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 11

luglio 1994 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Sezione Staccata di Chieti.

Roma, 21 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **75.**

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 2004.

Sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca «MONTE ARAZZECCA» delle Società ENI S.p.A. e EDISON S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società ENI-S.p.A., B.G. International-Ltd ed Edison Gas-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE ARAZZECCA», in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia;

Visto i DD.MM. 18 luglio 2001 e 12 febbraio 2004 con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A. ed Edison-S.p.A., con quote rispettivamente del 73% e 27%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 30 giugno 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica delle contitolari, in data 26 marzo 2003 per i motivi in essa adottati;

Visto il D.M. in pari data, con il quale è stato approvato il programma unitario dei lavori nell'ambito dei permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominati «FONTANELLE» e «MONTE ARAZZECCA»;

Visto il Giudizio n. 351 del 16 marzo 2004 con il quale la Regione Abruzzo - Comitato

di Coordinamento Regionale di Valutazione d'Impatto Ambientale - ha espresso parere favorevole per il progetto relativo al nuovo programma dei lavori subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE ARAZECCA» in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON-S.p.A. (c.f. n. 06722600019) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), rappresentate dalla prima, accordata alle Società predette con il D.M. 30 giugno 2003, nelle premesse citate, ha termine alla data del 16 marzo 2004. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 14 gennaio 2009.

Art. 2.- A decorrere dal 16 marzo 2004 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- Le Società sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di L'Aquila.

Roma, 21 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **76**.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «BRONI» delle Società EDISON S.p.A. E ENI S.p.A.

Non si procede all'emanazione del relativo Decreto Ministeriale di accettazione della rinuncia, stante la naturale scadenza della vigenza del permesso stesso. (20 maggio 2004)

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **77.**


Istanza di permesso di ricerca «d58F.R.-NP» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK)
(estratto).

Richiedente: Società NORTHERN PETROLEUM – Roma, Via E.Q. Visconti, 12-14.
Data di presentazione dell'istanza: 31 maggio 2004.
Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d58F.R.-NP».
Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:
- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zona F e Zona D).
- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.): 920*
- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	18°07'	40°51'
b	18°25'	40°51'
c	18°25'	40°50'
d	18°29'	40°50'
e	18°29'	40°49'
f	18°33'	40°49'
g	18°33'	40°47'
h	18°38'	40°47'
i	18°38'	40°49'
l	18°40'	40°49'
m	18°40'	40°39'
n	18°25'	40°39'
o	18°25'	40°40'
p	18°19'	40°40'
q	18°19'	40°43'
r	18°15'	40°43'
s	18°15'	40°45'
t	18°11'	40°45'
u	18°11'	40°47'
v	18°07'	40°47'

- *Superficie richiesta*: km² 734,64.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. 3



Tav. 3 - Istanza di permesso di ricerca d 58 F. R. - NP

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **78.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «F.R34.AG» presentata dalla Società ENIS.p.A. (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 27 maggio 2004, la Società ENI S.p.A., unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Ionio - Zona F, convenzionalmente denominato «F.R34.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 644 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **79.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «F.R37.AG» presentata dalla Società ENIS.p.A. (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 27 maggio 2004, la Società ENI S.p.A., unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Ionio - Zona F, convenzionalmente denominato «F.R37.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 660 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **80.**

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 2004.

Proroga della concessione di coltivazione «A.C7.AS» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n, 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.I. 12 novembre 1974, registrato alla Corte dei Conti il 3 marzo 1975, reg. n. 3 I.C. fog. 621, con il quale è stata accordata in contitolarità alle Società AGIP -S.p.A. (51%) e Deutsche Shell (49%), per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "A.C7.AS", dell'estensione di kmq 143,28, ubicata nella zona "A" del mare Adriatico;

Visto il D.M. 7 febbraio 1976 con il quale la quota di titolarità del 49% della concessione "A.C7.AS" è stata trasferita dalla Deutsche Shell all'Agip - S.p.A., che è divenuta unica titolare;

Visto il D.I. 26 giugno 1981 con il quale l'area della concessione "A.C7.AS" è stata ampliata ad kmq 210,16;

Visto il D.M. 20 novembre 1985 con il quale è stato approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione "A.C7.AS";

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale è stata modificata la titolarità dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, e concessioni geotermiche a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP- S.p.A. nella Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 25 gennaio 1999 con il quale è stato approvato il nuovo programma di sviluppo della concessione "A.C7.AS";

Vista l'istanza presentata il 27 novembre 2003 con la quale è stata chiesta la proroga decennale della concessione stessa;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

Visto il rapporto prot. n. 1432 del 2 marzo 2004 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 31 marzo 2004 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Ritenuto che non ricorrono gli estremi di applicazione del D.P.R. 526/94 in quanto non verranno interessate nuove aree né realizzati nuovi impianti fissi;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1 - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "A.C7.AS" ubicata nel Mare Adriatico nell'ambito della zona "A", di cui è titolare la Società ENI - S.p.A. con sede in Roma Piazzale E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1

(C.F.0048490588), è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 12 novembre 2004 fino al 12 novembre 2014;

Art. 2.- E'approvato il programma dei lavori che prevede la prosecuzione delle attività di sviluppo con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti;

Art. 3.- La concessionaria è tenuta a:

a) osservare oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citate ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle autorità competenti;

c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ancona.

Roma, lì 10 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **81.**

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 2004.

Proroga della concessione di coltivazione «B.C7.AS» delle Società EDISON S.p.A. e STARGAS ITALIA S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23

settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 maggio 1975 con il quale alle Società Elf Italiana Mineraria S.p.A. (75%), Coparex S.p.A. (20%) e Società Petrolifera Italiana S.p.A. (5%), è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla «B.C7.LF» ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B»;

Viste le successive modifiche di titolarità;

Visto da ultimo il D.M. 12 febbraio 2004 con il quale le quote di titolarità della concessione risultano così ripartite:

EDISON -S.p.A.: 95%;

SOCIETA' STARGAS - S.p.A.: 5%;

Vista l'istanza presentata il 27 maggio 2003, con la quale è stata chiesta la proroga decennale della concessione stessa, ai sensi dell'art. 29 della citata legge 21 luglio 1967, n. 613 e dell'art. 13 comma 1 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che le Società hanno adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

Visto il rapporto prot. n. 0988 del 16 febbraio 2004 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 15 marzo 2004 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Ritenuto che non ricorrono gli estremi di applicazione del D.P.R. 526/94 in quanto non verranno interessate nuove aree né realizzati nuovi impianti fissi;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1 - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "B.C7.LF" ubicata nel Mare Adriatico nell'ambito della zona "B", di cui sono titolari le Società EDISON - S.p.A. (c.f. 10578610155), con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, n. 31 (cap 20121) e SOCIETA' STARGAS ITALIA - S.p.A. (c.f. 04086420967) con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via Emilia, n. 1 (cap 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (PR), Via Nazionale, 2 (cap 43045), è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 29 maggio 2004 fino al 29 maggio 2014.

Art. 2.- E' approvato il programma dei lavori che prevede la prosecuzione delle attività di sviluppo con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi esistenti.

Art. 3.- Le concessionarie sono tenute a:

a) osservare oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citate ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle autorità competenti;

c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società EDISON - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ascoli Piceno.

Roma, lì 27 maggio 2004

IL DIRETTORE GENERALE: GARRIBBA

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **82.**

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 2004.

Nomina dell'ing Sergio Garriba a Vicepresidente del Comitato tecnico degli idrocarburi e la geotermia, e a Presidente della Commissione consultiva istituita dall'art. 83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n.886, della Commissione di cui all'art. 19 del D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, e del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio di cui all'art. 8 del D.M. del 26 settembre 2001.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n.6, concernente l'istituzione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi, organo consultivo dell'amministrazione nella materia della ricerca e coltivazione degli idrocarburi e successive modificazioni;

VISTO il D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ed in particolare l'art.37 che ha modificato la composizione del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia;

VISTO il D.Leg.vo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal Decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito con legge 3 agosto 2001, n.317 recante istituzione del Ministero delle attività produttive, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di energia, precedentemente attribuiti al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

VISTO il D.M.18 luglio 2001, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 20 agosto 2001, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'art. 37 del D.Leg.vo n.625, il Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia per il triennio 2001-2004;

VISTO il D.P.R.24 Maggio 1979, n.886 recante integrazione e adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

VISTO che a norma dell'art.83 del citato D.P.R.n.886/79 è istituita presso il Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, ora Ministero delle Attività Produttive, una Commissione consultiva incaricata di rendere i pareri obbligatori previsti dagli artt. 81 e 82 dello stesso D.P.R. e i pareri facoltativi sull'intera materia oggetto delle citate disposizioni;

VISTO il D.M. 18 marzo 2002, registrato all'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 maggio 2002, con il quale sono stati nominati ai sensi del citato art. 83 del D.P.R.24 maggio 1979,n.886i componenti della Commissione per un triennio a decorrere dalla stessa data del decreto di costituzione;

VISTO il D.Leg.vo 25 novembre 1996, n.625 di attuazione della direttiva 94/22/CE ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato , ora Ministero delle Attività produttive, di una Commissione avente il compito di rendere pareri obbligatori sia in merito alla determinazione delle riduzioni spettanti per il valore delle aliquote delle produzioni di idrocarburi in

terraferma ed in mare, sia in merito alle modalità degli accertamenti sui dati relativi ai versamenti effettuati dai concessionari;

VISTO il D.Leg.vo 23 maggio 2000, n.164 di attuazione della direttiva 98/30/CE ed in particolare l'art.5 che, nello stabilire incentivazioni alla coltivazione di giacimenti marginali, prevede che la Commissione di cui all'art.19 del D.Leg.vo n.625/96, esprima il parere sul riconoscimento della qualifica di marginalità economica del giacimento;

VISTO il D.M. 27 maggio 2003, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 2 luglio 2003 al n.705, con il quale è stata costituita la Commissione di cui al sopracitato art. 19 per il biennio decorrente dalla data dello stesso decreto ministeriale;

VISTO il D.Leg.vo 23 maggio 2000, n.164 art. 8 comma 7, che prevede che il Ministero dell'industria commercio e artigianato, ora Ministero delle Attività produttive, stabilisca con proprio decreto regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza, definisca gli obblighi di sicurezza e all'art.28 commi 2 e 4 e all'art. 36 prevede la possibilità per lo stesso Ministero di emanare direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari ;

VISTO il Decreto del Ministero delle Attività produttive in data 26 settembre 2001 che ha emanato direttive per assicurare l'avvio del ciclo di erogazione degli stoccaggi nazionali ed in particolare l'art. 8 che ha istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio ;

VISTO il D.M. 29 ottobre 2001, registrato all'Ufficio centrale di bilancio il 21 novembre 2001 al n.1419 con il quale è stato costituito il suddetto Comitato per il triennio decorrente dalla stessa data;

VISTO il D.P.C.M.23 dicembre 2003, registrato alla Corte dei Conti - controllo Ministeri Istituzionali- Presidenza Consiglio dei Ministri - il 20 gennaio 2004, reg. n.1, fog. n.94 con il quale è stato conferito all'ing. Sergio Garribba l'incarico di titolare della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

RITENUTO necessario procedere alla nomina dell'ing. Sergio Garribba in seno ai Comitati e alle Commissioni sopracitati nel modo seguente:

Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia	Vicepresidente
Commissione consultiva istituita dall'art.83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886	Presidente
Commissione di cui all'art. 19 del D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625	Presidente
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio di cui all'art. 8 del D.M. del 26 settembre 2001	Presidente

D E C R E T A:

Articolo unico

A decorrere dal 23 Dicembre 2003 l'ing. Sergio Garribba è nominato membro, in sostituzione del dott. Francesco Saverio Leone, nei seguenti organismi:

• Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia	Vicepresidente
• Commissione consultiva istituita	Presidente

dall'art.83 del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886

- Commissione Presidente
di cui all'art. 19 del D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625
- Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio Presidente
di cui all'art. 8 del D.M. del 26 settembre 2001

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia

Roma, 16 aprile 2004

IL MINISTRO

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Via Medina, 40 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE

Aggiornamento al 31 maggio 2004

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Km ²
1	XXXIX-4	03/95	BOSCO	CONS. INTERCOM. MET. PANARO	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	4,93
2	XXXIX-4	03/95	FOSSO DARDAGNOLA	CONS. INTERCOM. MET. PANARO	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
3	XXXIX-9	08/95	MONTORSO	ENI	MARCHE	MC-AN	79,32
4	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
5	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
6	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
7	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
8	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
9	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
10	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
11	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
12	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
13	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	FINA ITALIANA, BRITISH GAS RIMI	BASILICATA	MT-PZ	188,23
14	XLIII-1	12/98	MILLESIMO	FINA ITALIANA, BRITISH GAS RIMI	LIGURIA (496,19) PIEMONTE (251,45)	SV CN-AL	747,64
15	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
16	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
17	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	ENTERPRISE OIL ITALIANA	BASILICATA	PZ-MT	118,14
18	XLIV-8	07/00	BARDONE	PETROLIFERA IT., PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
19	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
20	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
21	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
22	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
23	XLV11	10/01	MONTALBANO	RIGO OIL COMPANY	BASILICATA	MT	165,04
24	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON GAS	BASILICATA	MT	9,65
25	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
26	XLVI-5	04/02	NIBBIA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE	NO	253,40
27	XLVI-8	07/02	CERASA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	MARCHE	PS-AN	382,30
28	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
29	XLVI-9	08/02	AGUGLIANO	ENERGIA CONCORDIA	MARCHE	AN	112,28
30	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
31	XLVI-12	11/02	LONGASTRINO	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	EMILIA ROMAGNA	FE-RA	139,72
32	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
33	XLVII-4	03/03	GUARDIA VOMANO	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	TE	91,09
34	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA (10)	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
35	XLVII-5	04/03	BERNALDA (10)	WPN Resources Ltd	BASILICATA	MT	154,21
36	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
37	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50

38	XLVII-11	10/03	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	212,03
39	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
40	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON GAS	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	746,49
41	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
42	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERN. BV FILIALE ITALIANA	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33
43	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
44	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
45	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
46	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87
47	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Publicc. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-5	04/98	d 89 E.R.-EA	ENI	E - Mare Tirreno	664,65
4	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
5	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
6	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
7	XLIV-7	06/00	d 166 A.R.-FO	FOREST OIL ITALIA	A - Mare Adriatico	375,93
8	XLIV-11	10/00	d 490 B.R.-RG	RIGO OIL COMPANY	B - Mare Adriatico	126,68
9	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
10	XLV-11	10/01	d 343 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Mare Mediterraneo	637,18
11	XLVI-3	02/02	d 344 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	620,31
12	XLVI-6	05/02	d 92 E.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	E - Mare Tirreno	724,37
13	XLVI-9	08/02	d 491 B.R.-GC	GAS DELLA CONCORDIA	B - Mare Adriatico	271,25
14	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
15	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI	C - Canale di Sicilia	267,81
16	XLVII-8	07/03	d 18 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	708,62
17	XLVII-8	07/03	d 19 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	736,88
18	XLVII-8	07/03	d 20 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	709,61
19	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
20	XLVIII-3	2/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
21	XLVIII-5	4/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50

22	XLVIII-6	5/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
----	----------	------	---------------------	--------------------	----------------------	--------

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Public. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON T&S SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Scrl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Scrl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON T&S SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Scrl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67

15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi